

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU. Anno 2020.

L'anno **Duemilaventi** il giorno **Ventinove** del mese di **Ottobre** alle ore **17:15**, nella sala delle adunanze della Sede Municipale.

Convocato nelle forme prescritte dalla Legge Comunale e Provinciale e con appositi avvisi spediti al domicilio di ciascun consigliere si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti/assenti:

Presenti:

STAMERRA MASSIMO ROMANO SILVIA GABELLONE ANTONIO MARIA GUIDO LUCA BOELLIS CHIARA GRECO ALESSANDRO CALO' FILIPPO PISANELLO ALBERTO

Assenti:

SOLIDA FRANCESCA MOSCATELLO ALESSANDRA MARZANO LEONILDA ANITA PISANELLO GIANPIERO SERINI VALENTINA

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giacomo Mazzeo.

Dato atto che, il numero dei presenti è legale previsto per la validità delle deliberazioni ai sensi degli artt. 29 e 30 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi ed acquisiti i pareri allegati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti gli interventi riportati nel documento redatto a cura di "Stenoconsulting srl." (chiamata per un servizio ufficiale di registrazione e trascrizione) ed allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 26/11/2013 sono state approvate per l'anno 2013 le aliquote IMU peraltro confermate sino al 31/12/2019;

Considerato che questa Amministrazione non ha istituito la TASI;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 02/09/2020 con la quale sono state definite le aliquote Imu per l'anno 2020, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Visti i pareri espressi dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnico/contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della legge n. 160/2019:

N.D	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTE %
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le	0,96
	categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse	
	nelle sottostanti classificazioni	
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative	0,5
	pertinenze Ctg. A/1-A/8-A/9.	
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale art.9,comma 3-bis D.L.	0,1
	557/1993	

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi	0,96	
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986		
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	posta sul 0,96	
Immobili locati	0,96	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	0,1	
Fabbricati ad uso produttivo iscritti nella categoria catastale D di cui all'art. 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2010.	0,86 - di cui 0,76 a favore dello Stato e 0,1 a favore del Comune	
Aree fabbricabili	0,96	
Terreni agricoli	Esenti	
	dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società Immobili locati Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Fabbricati ad uso produttivo iscritti nella categoria catastale D di cui all'art. 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2010. Aree fabbricabili	

2) di approvare per l'anno 2020 le detrazioni d'imposta come dal prospetto che segue:

N.D	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta
		(Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.	200,00

- 3) Di dare atto che non è più prevista, ai sensi della Legge 160/2019, l'esenzione Imu per l'unità immobiliare disabitata di titolari di pensioni estera iscritti all'AIRE.
- 4) di dare atto che le aliquote disciplinate dalla presente deliberazione entrano in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.
- 5) di dare atto che ai sensi dell'art. 106 comma 3-bis del D.L. 34/2020, per il solo 2020, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 16 novembre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, a voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



OGGETTO: Approvazione aliquote IMU. Anno 2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime il proprio **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000.

Tuglie, 22-10-2020

Il Responsabile di Settore F.to Dott. Cosimo Barone

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime il proprio **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000.

Tuglie, 22-10-2020

Il Responsabile di Settore F.to Dott. Cosimo Barone [4° punto all'O.d.G.: "Approvazione aliquote IMU. Anno 2020"]

PRESIDENTE: È intenzione dell'amministrazione di confermare le aliquote dell'IMU anche per

l'anno 2020, dal 2013 sono state approvate la prima volta, sono rimaste invariate dall'anno 2013 fino

all'anno scorso, quindi riconfermiamo le stesse aliquote. Chi è favorevole?

[Si procede alla votazione relativa al 4° punto all'O.d.G.]

PRESIDENTE: All'unanimità. Votiamo per la immediata esecutività della delibera.

[Si procede alla votazione relativa alla immediata esecutività della delibera]

PRESIDENTE: Unanimità. Passiamo al 5° punto all'ordine del giorno.

Letto ed approvato, viene sottoscritto

IL SINDACO F.to Sig. Massimo Stamerra IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Giacomo Mazzeo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio Informatico, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Informatico e rimarrà affissa per quindici giorni naturali e consecutivi.

Tuglie, 06-11-2020

L'incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio Informatico F.to Sig. Fabio Ciullo

Dott. Cosimo Barone

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Tuglia	Il Responsabile di Settore
Tuglie,	Datt Casima Danana

Attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.